

**È trascrivibile in Italia l'atto di nascita formato all'estero
relativo a bambino con genitori dello stesso sesso**

di MATILDE DE ANGELIS

Con il venir meno della funzione unificatrice del diritto comune di stampo romanistico e l'avvento degli ordinamenti particolari, che *potestatem superiorem non recognoscentes*, il concetto di "ordine pubblico" comincia ad assumere una connotazione normativa volta ad impedire ogni deroga nell'applicazione di norme e principi essenziali al fine di tutelare l'identità e la coerenza interna del singolo sistema normativo.

Sin dall'entrata in vigore del codice civile, ricorrente era la distinzione tra ordine pubblico interno, chiamato ad assolvere una funzione di limite negativo all'*agere* privato, e ordine pubblico internazionale, con riferimento ai principi inderogabili dalle norme straniere.

Il concetto ha subito mutamenti interpretativi in senso restrittivo per adeguarsi all'ispirazione universalistica della Costituzione e, in seguito, alle pronunce della Corte di Giustizia. Quest'ultima ha infatti precisato che, sebbene non le spetti di definire il contenuto dell'ordine pubblico, un ricorso alla clausola «è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrastasse in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto leda un principio fondamentale» (CGUE, 11 maggio 2000, C-38/98).

Applicato al caso di specie, ciò significa che la contrarietà all'ordine pubblico non può essere giustificata semplicemente dalla mancanza di una apposita previsione normativa che legittimi la trascrizione. Sia a livello internazionale che costituzionale, è centrale la protezione della famiglia, quale luogo ideale per la formazione del minore. Come dimostrato dai fatti di causa, la stabile relazione affettiva della coppia assicura alle bambine un contesto emotivamente equilibrato in cui crescere e, il fatto che la loro nascita rappresenti il coronamento di un progetto genitoriale maturo, porta a presumere una consapevole assunzione della responsabilità genitoriale da parte della coppia.

Un'eventuale mancata trascrizione comporterebbe una violazione del diritto dei minori alla conoscenza delle loro origini, in quanto causerebbe una discordanza tra il loro *status* sociale e quello giuridico, con dannose ripercussioni sullo sviluppo dell'identità personale.

Se anche si volesse aderire all'idea che i suddetti diritti possano cedere il passo dinanzi ad un interesse di più alto rango, ciò non si può affermare nel caso in esame in quanto non vi sono elementi sufficienti a ritenere che il *best interest* delle minori sia pregiudicato dall'eventuale regolarizzazione della loro situazione di fatto. La decisione

appare fondata sul mero orientamento sessuale della coppia piuttosto che su un'attenta analisi delle conseguenze materiali e giuridiche.

Posto che la pratica attraverso la quale si è ottenuto l'atto di nascita sia stata svolta secondo i dettami di legge di un ordinamento che permette a coppie dello stesso di comparire come unici genitori del nascituro, la trascrizione, come evidenziato dalla pronuncia del Tribunale di Milano, non rappresenta altro che il mezzo per assicurare alla nuova famiglia una piena tutela nell'ordinamento di destinazione.

L'ordine pubblico va, ad oggi, interpretato sulla base di una valutazione complessiva dei principi fondamentali posti a tutela dei diritti dell'uomo e comuni ai diversi ordinamenti nonché collocati ad un livello superiore rispetto alla legislazione ordinaria.